



- preparazione del Rapporto Ambientale;
- convalida del Sistema di Gestione Ambientale;
- procedure di dismissione;
- sviluppo di tecnologie pulite.

Il sistema di gestione ambientale deve prevedere adeguate procedure di servizio includenti anche la formazione dei lavoratori in relazione ai rischi per la salute, la sicurezza ed i rischi ambientali, ed il loro addestramento.

In particolare, il sistema di gestione ambientale dovrà contenere un piano di gestione operativa che individui le modalità e le procedure necessarie a garantire un elevato grado di protezione sia dell'ambiente che degli operatori presenti sull'impianto.

ART. 5 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il gestore dovrà ripresentare, entro il 31.12.2010, alla Provincia e all'ARPAS il Piano di Monitoraggio e Controllo, per la cui redazione è necessario fare riferimento sia al documento "IPPC - Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento - Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo" (Febbraio 2007)", redatto a cura dell'APAT e da utilizzare come format, sia alle "Linee Guida in materia di sistemi di monitoraggio", inserite nel Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372". I contenuti del documento APAT non devono intendersi esaustivi, ma vanno implementati in base alle peculiarità dell'impianto; tutte le tabelle devono essere adeguatamente compilate.

Sino alla data del 31.12.2010 sarà utilizzato il PMC presentato dalla società Portovesme s.r.l. nella documentazione allegata alla domanda di rilascio di AIA.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo deve individuare in particolar modo:

- i parametri significativi oggetto di monitoraggio e sorveglianza ambientale dell'attività dell'azienda;
- le frequenze dei monitoraggi;
- i metodi di campionamento e analisi, nonché i riferimenti per la stima dell'incertezza del dato;
- le comunicazioni degli esiti dei controlli e dei monitoraggi all'Autorità competente.
- le procedure gestionali da attuare in conformità alle MTD;
- le azioni da mettere in atto secondo le elaborazioni scaturite dall'applicazione del Bref Comunitario "Reference Document on the General Principles of Monitoring - July 2003" e delle "Linee guida recanti criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili - Linee Guida in materia di sistemi di monitoraggio", contenute nell'Allegato II del Decreto 31 Gennaio 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Si riportano di seguito alcune indicazioni in merito al PMC che il Gestore dovrà predisporre, con riferimento al format del documento APAT Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo.

CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO

Obbligo di Esecuzione del piano

Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.

Per quanto riguarda le metodiche analitiche, si rammenta che in generale devono essere utilizzati metodi di misura riportati e/o emessi da enti di normazione. Per gli inquinanti non regolamentati dalla normativa nazionale si raccomanda di utilizzare metodi standardizzati internazionalmente accettati. A tale scopo si faccia riferimento alle metodiche previste nel DM 31 gennaio 2005 (Emanazione di Linee

Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili). Resta inteso che deve essere presa sempre la versione più aggiornata di tali metodi. Qualora vengano utilizzati metodi interni, alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali, questi vanno preventivamente concordati con la Provincia e con l'ARPAS.

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e calibrazione in cui l'attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo).

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni.

Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l'Autorità Competente) dovranno essere poste in essere secondo le norme specifiche di settore e comunque almeno una volta ogni due anni.

Emendamenti al piano

Tutte le variazioni proposte in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, ecc. dovranno essere comunicate alla Provincia e ad ARPAS: tale comunicazione costituisce modifica del Piano di Monitoraggio.

La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.

Accesso ai punti di campionamento

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro a tutti i punti di campionamento e monitoraggio:

- a) scarichi
- b) punti di campionamento delle emissioni aeriformi
- c) punti di emissioni sonori nel sito
- d) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Attività a carico del gestore

Il proponente è tenuto a comunicare all'ARPAS l'inizio delle attività di autocontrollo con un anticipo di 30 giorni, al fine di un'eventuale partecipazione dell'ARPAS per la verifica in contraddittorio di tali attività. Il proponente è inoltre tenuto a definire con l'ARPAS un Protocollo che consenta di determinare congiuntamente le procedure per la fase di monitoraggio.

Attività a carico dell'Ente di controllo

L'impegno in capo ad ARPAS relativamente alle attività di controllo programmato è così quantificato:

- n.1 controllo annuale della reportistica prodotta dal gestore su tutte le matrici ambientali;
- n. 2 visite in impianto comprensive di eventuali campionamenti (da quantificare per ogni matrice) nel corso di validità dell'AIA.



ARPAS si riserva, in fase di validazione del PMC ripresentato dal gestore, di quantificare nel dettaglio i campionamenti da effettuare nel corso dei controlli programmati.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal PMC, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il PMC è parte integrante, ARPAS svolge le seguenti attività:

Tabella D3 - Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Analisi del report di autocontrollo prodotto dal gestore	Annuale	Tutte (analisi dati autocontrollo, indicatori ecc.)	5
Visita di controllo in esercizio	2 visite nell'arco di validità dell'AIA	Tutte (verifica registri, formazione, ecc.)	2 nell'arco di validità dell'AIA
Campionamenti	2 visite nell'arco di validità dell'AIA	Emissioni in atmosfera camino	2 nell'arco di validità dell'AIA
		Analisi matrici solide: rifiuti recuperati (materie prime)	
		Analisi acque dei pozzi, acque di scarico, acque di prima pioggia	

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

Modalità di conservazione dei dati

La registrazione dei controlli dovrà avvenire sia su registro che su supporto informatico, su cui devono essere riportate, per ogni campione, la data, l'ora, il punto di prelievo, le modalità di campionamento, le metodiche analitiche utilizzate e i relativi valori. I dati raccolti nell'ambito dell'attività di monitoraggio devono essere organizzati ed espressi in modo tale che sia possibile effettuare delle elaborazioni statistiche e/o matematiche, al fine di quantificare i principali aspetti di gestione del processo ed incrementare costantemente la resa dell'impianto.

I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare, insieme al valore del parametro analitico, il metodo utilizzato e la relativa incertezza estesa (KP95%), l'esito analitico e le condizioni di assetto dell'impianto, se pertinenti, durante l'esecuzione del prelievo.

Il gestore si impegna a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 5 anni.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Il gestore è tenuto a redigere annualmente una relazione descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, contenente i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale e la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nel documento autorizzatorio. Tale relazione dovrà essere inviata, in formato digitale, in modo da permettere l'elaborazione dei dati, e cartaceo, entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia, al Comune e all'ARPAS e dovrà risultare completa di tutte le informazioni sui risultati del programma di sorveglianza e controllo.



Il report annuale deve anche comprendere una relazione circa la conformità alle prescrizioni previste nell'atto autorizzativo.

ART. 6 DURATA

La presente autorizzazione ha durata di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata a questa Amministrazione sei mesi prima della citata scadenza.

ART. 7 RIESAME

Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame qualora:

1. L'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
2. Le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
3. La sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
4. Nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.

A tale riguardo si prescrive che il gestore presenti entro i tempi fissati dalla stessa richiesta, ai sensi dell'art. 29-octies comma 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., la documentazione necessaria a procedere al riesame.

La Provincia si riserva, qualora norme o particolari eventi lo richiedano, di integrare, modificare o sospendere il presente provvedimento.

ART. 8 MODIFICA DELL'IMPIANTO O VARIAZIONE DEL GESTORE

Il gestore è tenuto a comunicare a questa Provincia qualsiasi progetto di modifica dell'impianto autorizzato, nonché l'eventuale variazione nella titolarità della gestione dello stesso, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Nel caso di modifiche progettate che risultino sostanziali, il gestore dell'impianto dovrà inviare una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

ART. 9 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Il gestore, prima di dare attuazione a quanto disposto nell'autorizzazione integrata ambientale, è tenuto a trasmettere alla Provincia la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento.

Il gestore dovrà inoltre inviare alla Provincia e al Comune di San Gavino M.le i dati ambientali relativi agli autocontrolli secondo la tempistica indicata nel Piano di monitoraggio e controllo di cui al precedente art. 5.

Il gestore è altresì tenuto a trasmettere alla Provincia ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati ambientali relativi al controllo delle emissioni richiesti nel presente provvedimento e riferiti all'anno precedente, così come disposto dall'art. 29-undecies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dall'art. 5 del regolamento CEE 166/2006.

ART. 10 ONERI DI CONTROLLO

Il gestore dell'impianto, è obbligato al pagamento all'ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3bis e 3ter, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. La quietanza della prima annualità dovrà essere versata secondo le indicazioni dell'ARPAS e allegata alla comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e versata sul seguente c/c: Tesoreria della Banca Nazionale del Lavoro - Filiale Largo Carlo Felice (CA), codice IBAN: IT 65 0 0100 5048 0000 0000 205620. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati e riportati nel Piano di

Assessorato Ambiente

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 8/2010 - STABILIMENTO PORTOVESME SAN GAVINO M.LE

Monitoraggio, la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso. Il mancato pagamento della tariffa dovuta determinerà l'applicazione delle misure di cui all'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e il pagamento della sanzione di cui all'art. 29-quattordices, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

ART.11 ALTRI OBBLIGHI

Si prescrive, ai sensi dell'art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che il richiedente fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

Si prescrive, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che il richiedente, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente informi tempestivamente la Provincia e l'ARPAS dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.

Ai sensi dell'art. 29-quater comma 13 e dell'art. 29-decies, comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere trasmessa alle autorità competenti e conservata all'interno dell'impianto.

ART. 12 RIESAME

L'attività di vigilanza, verifica e controllo sulla conformità dell'attività svolta alle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono esercitate da questa amministrazione e dall'ARPAS.

Qualora vengano riscontrate inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie e situazioni di non conformità nella conduzione dell'attività autorizzata e in particolare caso di:

- Omissione della comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Mancata trasmissione dei dati ambientali;
- Mancato pagamento delle tariffe sui controlli;

si procederà ai sensi di quanto stabilito all'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.e secondo la gravità delle infrazioni:

- Alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- Alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- Alla revoca dell'AIA e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno applicate le sanzioni previste all'art. 29-quattordices, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

ART. 13 RICORSO

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello Stato entro 120 giorni.

ART. 14 ULTERIORI AUTORIZZAZIONI

La presente Determinazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non esime la società Portovesme srl dal munirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri enti.

ART. 15 DATI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Ai sensi dell'art. 29-quater comma 13 e dell'art. 29-decies, comma 2, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al piano di monitoraggio e controllo saranno messi a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia, nonché presso gli uffici dell'amministrazione provinciale siti in Sanluri, via Paganini, 22.

ART. 16 ALTRE SPECIFICHE

Il Soggetto Gestore, nel corso delle operazioni autorizzate dal presente atto, è comunque tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti anche in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

il Gestore dovrà comunicare alla Provincia eventuali modifiche progettuali dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettere i e l-bis, del D.lgs 152/06 e s.m.i., nonché variazioni di titolarità della gestione dell'impianto, come stabilito dall'art. 29-nonies, comma 4, dello stesso decreto legislativo.

Si precisa, ottemperando a quanto prescritto dall'art. 5 c.3 della Legge 241/1990. che:

- c. l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente Provvedimento amministrativo è il Servizio Gestione Rifiuti Sanzioni e Bonifiche - Controllo e Vigilanza Ambientale dell'Assessorato all'Ambiente, con sede in Via Paganini 22 - 09025 Sanluri;
- d. è stata assegnata al Dott. Carlo Garau la responsabilità del procedimento di cui all'oggetto;
- e. copia del presente atto e degli atti relativi al procedimento restano disponibili in visione presso Servizio Gestione Rifiuti Sanzioni e Bonifiche - Controllo e Vigilanza Ambientale dell'Assessorato all'Ambiente - Ufficio AIA e IPPC in via Paganini 22 - 09025 Sanluri.

Sanluri, 6 ottobre 2010

Il R.U.P.

Il Responsabile del Servizio

Dr. Carlo Garau

Il Dirigente

Ing. Pierandrea Bandinu

